## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, lette le note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. 12218/2020 R.G.L.

TRA

**DI DONATO MARIA,** nata a Napoli il 03/03/1956, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Allocati del Foro di Napoli, giusta procura in calce al ricorso

**RICORRENTE** 

### CONTRO

**Napoli Servizi S.p.a.**, in persona dell'Amministratore Unico p.t., dott. Salvatore Palma, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Annantonia Romano presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), al Corso Italia n.5

RESISTENTE

OGGETTO: mansioni superiori

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 luglio 2020 Maria Di Donato ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, la Napoli Servizi spa (d'ora in avanti la Società o la resistente) per sentire:

- a) accertare il proprio diritto all'inquadramento a decorrere dal 18 febbraio 2017, o, in subordine, dalla diversa data accertata, nel 5° Livello, o, in subordine, nel 4° Livello delle declaratorie professionali di cui al CCNL Multiservizi;
- b) per l'effetto, condannare Napoli Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al predetto inquadramento; con riserva di quantificare le somme in separato giudizio.

Spese vinte da distrarsi

A sostegno della domanda ha esposto;

- di essere stata dipendente di Napoli Sociale s.p.a. dal 25/09/2008 in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario OSS e di alcuni titoli di studio e professionali specificati in dettaglio , e poi assunta da Napoli Servizi s.p.a. in data 18/11/2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 90% di 36 ore settimanali, con inquadramento nel 3° livello delle declaratorie professionali CCNL Multiservizi, con mansione di "operaio qualificato addetto alle attività ausiliare di supporto disabili in ambito scolastico";
- di essere stata assunta dalla convenuta per effetto di un procedura di mobilità con passaggio del personale dipendente da Napoli Sociale s.p.a. a Napoli Servizi s.p.a. in ottemperanza ai contenuti di cui al verbale di conciliazione sottoscritto in data 03/11/2016:.
- nell'Allegato 1 del suddetto verbale di conciliazione del 03/11/2016 la Napoli Servizi s.p.a. si era impegnata a discutere le problematiche afferenti l'attuale inquadramento;
- di aver continuato a svolgere la medesima attività lavorativa anche con Napoli Servizi spa, consistente nell' "assistenza specialistica", in favore di alunni in

situazione di handicap grave, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.40.

Descritto in dettaglio il servizio di assistenza specialistica , ricompreso tra le mansioni del Collaboratore Scolastico dal CCNL Comparto Scuola, ha richiamato il Protocollo d'Intesa del 13/09/2001, tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), e la regolamentazione effettuata dal Comune di Napoli che ha sempre affidato in appalto il servizio di assistenza specialistica

Ha riportato in dettaglio i compiti riprodotti nel mansionario aziendale e nel contratto di lavoro

e descritta la c.d. "giornata tipo" del suo lavoro

Lamenta l'inadeguatezza dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL Multiservizi rispetto alla complessità delle mansioni svolte argomentando del diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo del suddetto CCNL (o, almeno nel 4° livello).

Richiamata la giurisprudenza cassazionale in materia e le declaratorie contrattuali, ha citato altro precedente dell'intestato Tribunale, ed ha diffusamente rivendicato il diritto al superiore inquadramento, stante anche l'inadeguatezza di quello posseduto, rassegnando le soprascritte conclusioni.

Radicatosi il contraddittorio, la Napoli Servizi spa nel costituirsi tempestivamente ha confutato l'avversa prospettazione, deducendo l'infondatezza delle domande azionate concludendo per il rigetto del ricorso col favorr delle spese

All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio delle parti , assunte le deposizioni testimoniali, acquisita la documentazione è stato autorizzato il deposito di note difensive. Quindi la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito delle note di trattazione scritta.

Le emergenze processuali, costituite essenzialmente dalle deposizioni testimoniali, ma anche dai documenti acquisiti, confortano l'assunto attoreo in relazione alla domanda subordinata di inquadramento nel 4^ livello Multiservizi.

Il teste sig. Gennaro Silvestro, dipendente di Napoli Servizi dal luglio 2003 e responsabile del coordinamento tecnico- operativo dei servizi di facility ha dichiarato:

Da me dipendono gerarchicamente i responsabili delle UOC (unità operative complesse) le cui competenze sono ripartite per linee di attività ( scuole, uffici, attività di custodia, manutenzione del verde...). La ricorrente con cui <u>non ho diretti</u> rapporti lavorativi appartiene alla linea scuola.

La ricorrente è stata assorbita da Napoli Servizi per transito da Napoli Sociale, anch' essa società partecipata dal Comune, e comunque i suoi compiti sono rimasti invariati.

Nello specifico i compiti della ricorrente, che è assegnata a scuole prevalentemente comunali, che vanno dalla scuola materna alle scuole primarie e alle medie, consiste nei seguenti compiti: accoglienza dei bambini diversamente abili all' ingresso della scuola, accompagnamento nell' aula e nel bagno, assistenza durante i pasti fino alla somministrazione di farmaci solo per via orale. All' interno della classe, poiché c'è l' insegnante di sostegno, la ricorrente svolge compiti di assistenza materiale. Per

garantire l' integrazione del bambino anche all' interno della classe, le persone come la ricorrente svolgono con lui anche lavori del tipo: colorare, disegnare, anche giocare e questo sempre a supporto dell' attività dell' insegnante di sostegno.

Inoltre la ricorrente assiste il bambino anche nell' intervallo merenda. Inoltre anche nello svolgimento di attività extra scolastiche (gite, spettacoli) accompagna e assiste il minore.

Preciso che per lo svolgimento di queste attività esiste un disciplinare stipulato tra il Comune, in persona di dirigente dell' ente, e il nostro amministratore delegato. In questo disciplinare sono descritte in dettaglio le attività che il Comune richiede a Napoli servizi. In funzione di tali attività Napoli servizi predispone un mansionario per i dipendenti, mansionario che rispetti l' attività richiesta dal Comune.

In ogni caso il potere di inquadramento è riservato a Napoli Servizi la quale si è obbligata nel passaggio dei lavoratori da Napoli sociale a conservare solo il livello economico, non l'inquadramento.

Devo chiarire che poiché Napoli Servizi è un attività preesistente di Napoli sociale ed ha assorbito i lavoratori come la ricorrente provenienti da Napoli sociale, avendo prima di questo transito alle proprie dipendenze più di 200 lavoratori di terzo livello, ha dovuto all' atto dell' inquadramento dei nuovi assunti tener conto delle differenze con gli altri lavoratori per conservare equilibri aziendali.

Il mansionario viene fornito da Napoli servizi sicuramente al dirigente del Comune di Napoli e che a sua volta lo dirama alle varie scuole. Tuttavia se la singola scuola lo richiede, Napoli Servizi fornisce direttamente il mansionario.

Napoli Servizi ha nel proprio contingente destinato alla linea scuola 400 dipendenti ripartiti al 50 % tra collaboratori scolastici e 50 % OSA come la ricorrente, tutti inquadrati nel terzo livello.

La differenza tra il collaboratore scolastico e Osa, nell' assistenza ai bambini, sta nel fatto che gli uni lo fanno nei confronti dei bambini normo- dotati, gli altri nei confronti dei bambini diversamente abili.

In media ciascun OSA assiste 4 bambini diversamente abili, mentre per il collaboratore scolastico non esiste un limite numerico. Periodicamente faccio dei giri presso strutture scolastiche dove inviamo i nostri Osa ma non posso dire di aver viso la ricorrente lavorare.

I fatti narrati dal teste promanano da chi ha un'angolazione squisitamente aziendale e organizzativa e riferisce, essenzialmente in astratto, del contenuto del mansionario, racconta dei rapporti tra Comune e società partecipata, ma certamente non ha diretti rapporti lavorativi con la ricorrente né l'ha mai vista lavorare. Attinge le sue conoscenze da documenti e dal ruolo organizzativo disimpegnato, così impedendo di vagliare nel concreto e nel particolare quale sia stata e sia l'attività lavorativa della Di Donato.

Di contro altri testi escussi hanno quotidianamente e per lunghi anni operato assieme alla ricorrente, ciascuno nel proprio ruolo, potendo constatare direttamente in cosa consistessero i compiti disimpegnati dalla ricorrente.

La teste Maria Rosaria Genovese, ha dichiarato: ".... la ricorrente ed io lavoriamo nella stessa scuola, 33^ Circolo Didattico di Napoli, zona Soccavo Rione Traiano. Io sono una docente. Lavoro da circa vent'anni in quella scuola e da vent'anni a questa parte ho conosciuto la ricorrente. Sono insegnante di base su classe comune quindi mi rivolgo a tutta la classe. Abbiamo condiviso più di dieci anni fa una bambina

ipovedente con handicap grave. La ricorrente l'assisteva <u>sia</u> per le necessità materiali <u>sia per consentirle di imparare a muoversi in un nuovo spazio</u> quale era la scuola. Inoltre era presente nelle uscite didattiche dove la bambina era perfettamente integrata con gli altri compagni perché uno degli obiettivi della nostra scuola, in generale, è proprio quello di garantire una completa integrazione con gli altri compagni per consentire che l'alunno prosegua negli studi. Abbiamo circa una quarantina di alunni disabili.

Mentre la insegnante di sostegno cura le attività cognitive (imparare a leggere e scrivere ad esempio), la ricorrente si occupa di quelle attività varie quali "blocchi logici", colorazione, sequenza fatte con le costruzioni, le forme ect.. Inoltre, la ricorrente educa i ragazzini disabili ad acquisire una certa autonomia sia nelle attività legate all'andare in bagno e pulirsi le mani per poi rientrare in classe, sia al mangiare correttamente, in modo non vorace, apparecchiando il loro posto per consumare la merenda.

Quando è necessario, per esempio se si tratta di igiene personale, i genitori vengono convocati e al colloquio siamo sempre presenti sia io che l'insegnante di sostegno ma anche, in questo specifico caso, la ricorrente. Un caso simile lo abbiamo avuto con una bambina che era in sedia a rotelle per danni subiti alla nascita e che non aveva le manine perfettamente prensili e con comunicazione difficoltosa. In questo particolare caso la bambina aveva problemi muscolari e la ricorrente concordandolo con la madre e su indicazione del medico curante, la faceva andare su una cyclette che avevamo a scuola oppure la adagiava su un tappetino per farle distendere le gambe soffrendo la piccola di spasmi. Anche con questa bambina abbiamo collaborato cinque anni.

Le attività che ho finora descritte come svolte dalla ricorrente durano presso la scuola da vent'anni.

La ricorrente <u>ha partecipato anche ai c.d. GLO (Gruppi Lavoro Operativo)</u>, che si svolgono tre volte l'anno, cui partecipano tutte le componenti che si occupano dei bambini diversamente abili e si progettano insieme le modalità di interventi e le attività per il recupero personalizzato del bambino in questione. Presso la scuola vi sono anche verbali in cui è trasfusa tale attività e che sono anche protocollati.

Mi consta che la ricorrente ha seguito bambini nelle attività extrascolastiche (ad es. progetto teatro) perché vi è necessità che gli stessi siano guidati e accompagnati nell'inserimento.

L'attività della Di Donato non segue direttive generali perché il GLO redige a norma di legge un progetto condiviso e individualizzato che tiene conto della diagnosi del neuropsichiatra . Al GLO partecipano gli insegnanti, di base e di sostegno, il preside, la famiglia, la ricorrente, gli educatori ed anche il medico neuropsichiatra. Il progetto è redatto con la partecipazioni di tutti.

Conosco nelle linee generali il mansionario della Napoli Servizi e per le attività descritte finora non sono in grado di dire se esse rientrino perfettamente nel mansionario visto che si tratta di un compito non mio ma del preside.

La teste sig. Teresa Attanasio, insegnante di sostegno da circa venticinque anni presso il 33<sup>^</sup> Circolo Didattico di Napoli ha dichiarato:

<u>Da circa sette anni</u> sono anche <u>referente del gruppo di sostegno</u> cui partecipano il Dirigente, io come referente, tutti gli insegnanti di sostegno. Al GLO, che si tiene tre volte l'anno, partecipo come referente e talora come delegata del Preside,

insieme con gli insegnanti di base, gli insegnanti di sostegno, le terapiste, le OSA, il neuropsichiatra. In questa sede redigiamo il PEI (percorso educativo individualizzato), e in successivo incontro verifichiamo se occorre modificare il progetto mentre nell'ultimo incontro verifichiamo se il lavoro fatto ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Nei fatti fino all'anno scorso la redazione del PEI era svolta dal solo insegnante di sostegno ed era successivamente condiviso col gruppo. Nell'ambito del PEI si stabilisce anche quale deve essere il contributo degli OSA, adeguandosi al loro mansionario. Tuttavia può succedere che agli OSA è richiesto un aiuto che va oltre i compiti loro propri. Faccio un esempio. Quest'anno la scuola ha molti bambini diversamente abili e tra questi molti con spettro autistico. Capita che questi bambini in particolari momenti siano difficili da gestire perché diventano violenti. Gli Osa ci danno una mano e non si sottraggono mai.

Gli Osa lavorano sempre con noi nei laboratori <u>che facciamo a scuola, tipo i laboratori di pittura aiutando i bambini nell'uso di pastelli, dei pennarelli, nel lavaggio delle mani. La</u> ricorrente svolge queste attività. Abbiamo in tutta la scuola solo due OSA.

Da circa cinque anni abbiamo adottato il progetto PASS concepito da un'Asl del Vomero che mira ad incrementare l'autonomia scolastica e sociale dei bambini affetti dallo spettro autistico. Per esempio si organizza un piccolo gruppo di bambini che con l'insegnante di sostegno e la Osa escono, vanno al panificio/supermercato/ e acquistano prodotti per le merenda che poi si consuma e si condivide al rientro con i bambini più grandi della vicina scuola media. Anche questa è un'attività che viene svolta dalla ricorrente in funzione di supporto.

Preciso che l'OSA <u>insegna ai bambini</u> a lavarsi le mani, ad abbassarsi i pantaloni per andare in bagno perchè taluni non sanno farlo ed è proprio dell'autonomia personale. Questi sono compiti che l'insegnante di sostegno non fa.

Attualmente nella nostra scuola abbiamo 25 bambini circa con handicap grave ma quelli diversamente abili sono cinquantatrè. L'OSA interviene con quelli che hanno l'handicap grave.

Il teste sig. Paolo Russo, dipendente della convenuta dal 2000 come responsabile dei servizi scolastici e di organizzazione del personale ha riferito:

. Il mio ruolo è quello di coordinare tutti gli operatori OSA tra cui c'è anche la ricorrente. Preciso che sono coadiuvato da <u>6 collaboratori</u> i quali intervengono sulle scuole delle dieci municipalità della città di Napoli che a loro volta <u>hanno un rapporto più diretto con gli OSA</u> come la ricorrente <u>mentre io intervengo in situazioni in cui è necessario risolvere problematiche del tipo la decisione del dirigente scolastico che voglia utilizzare un OSA in un plesso della stessa scuola piuttosto che in quello di originaria adibizione o, ad esempio, per l'organizzazione dei campi estivi.</u>

Mi capita anche di fare sopralluoghi in tutte le scuole per avere contezza in modo diretto delle attività svolte dagli OSA. Può succedere che io, se c'è tempo, assista a qualche lezione scolastica ma non mi è mai capitato di assistere alle attività svolte dalla Di Donato all'interno della classe cui era assegnata. Quanto al mansionario degli OSA la mia società lo consegna al Comune in sede di capitolato ed è poi il Comune a curare l'invio del mansionario alle singole scuole insieme al disciplinare. Nel caso in cui un OSA debba essere utilizzato per compiti non rientranti nel

mansionario, il dirigente scolastico è tenuto a farci una richiesta formale e noi rispondiamo in maniera altrettanto formale se è possibile oppure no. Per la signora Di Donato non c'è stata nessuna richiesta da parte della Preside. Da quando ho preso questo incarico, so che la ricorrente già lavorava e ancora è assegnata al 33° Circolo Risorgimento.

Mi consta che solitamente i Presidi chiedono alla Napoli Servizi che l'OSA possa assistere agli incontri fatti per la redazione dei progetti individualizzati per i bambini diversamente abili. Devo dire che le direzioni scolastiche non ne fanno richiesta a tutti. Questo vuol dire che la richiesta da parte del dirigente scolastico può avvenire oppure no, ma non è né un fatto comune né eccezionale.

Gli Osa, come la ricorrente, intervengono soprattutto laddove c'è l'insegnante di sostegno perché loro fanno assistenza. Mi consta che gli OSA accompagnano anche i bambini diversamente abili nelle attività extrascolastiche, come spettacoli o gite, e questo sempre previa richiesta formale del dirigente scolastico e sempre anche in presenza dell'insegnante di sostegno perché gli OSA svolgono attività di supporto e di aiuto.

Per tale teste valgono le medesime considerazioni svolte per il teste Gennaro Silvestro.

La teste Valeria Trabattoni, ha dichiarato: Ho lavorato come docente di sostegno dall'anno scolastico 2016/2017 per tre anni consecutivi presso il plesso centrale del 33^ circolo. Il bambino che mi è stato assegnato e ho seguito per i tre anni era lo stesso seguito dalla ricorrente; il bambino era affetto da disturbo dello spettro autistico con handicap grave e quindi lo seguivo per 22 ore settimanali.

La ricorrente dal canto suo <u>ha aiutato il bambino a sviluppare delle abilità legate all'occupazione dello spazio, all'utilizzo dei materiali, al raggiungimento dell'autonomia personale e al rispetto delle regole della civile convivenza.</u> Ad esempio l'ingresso a scuola e la salita delle scale, l'ingresso in classe e l'occupazione del proprio banco con la predisposizione dei materiali, nonché, l'attenzione a non travolgere cose e persone che lo circondavano, così come ad avere cura della propria persona e a non assumere comportamenti rischiosi anche per sè. Era la ricorrente a doversi occupare delle attività che il minore doveva effettuare recandosi al bagno, mettendosi in fila, attendendo il proprio turno, insegnandogli inoltre come effettuare il lavaggio delle mani.

Inoltre la ricorrente assisteva il bambino mentre consumava la merenda in classe insieme ai compagni <u>insegnandogli a mangiare</u> facendo dei piccoli bocconi essendo lui vorace, facendo attenzione che non inghiottisse il tappo della bottiglia di acqua che lui svitava con i denti con il rischio di soffocamento e consumasse il pasto in posizione corretta.

Aggiungo che in questa scuola si svolgevano molti progetti ed inoltre tante attività si svolgevano fuori dall'aula ed in altri ambienti: il teatro, i laboratori. Nella scuola vi era anche una aula polifunzionale in cui la ricorrente insegnava ai bambini disabili ad allacciare e slacciare le stringhe, a chiudere e ad aprire vari tipi di ganci e comunque all'utilizzo di materiali per lo sviluppo della psicomotricità.

Il bambino inoltre ha seguito un progetto "ti tengo nel cuore" predisposto dalla scuola in collaborazione con ASL e la ricorrente ha partecipato alla sua attuazione assistendo e collaborando alle attività che riguardavano l'alunno, ipotizzando quali potessero essere le attività del laboratorio.

La ricorrente poiché dedicata all'accompagnamento del bambino in classe, all'ingresso della scuola e all'uscita <u>aveva un diretto rapporto con i genitori ed è stata per me docente un collegamento importante con la famiglia e il bambino perché conosciuto in un ciclo già iniziato.</u>

Capitava di frequen(te)za che svolgessimo attività interclasse (tutte le 2^, 3^ ect....) e che contemporaneamente la ricorrente si dovesse dedicare anche ad altri bambini disabili con caratteristiche differenti. Preciso che proprio accanto all'aula dove lavoravo c'era un'altra classe con un altro bambino disabile con caratteristiche completamente differenti perché passivo, completamente chiuso nel suo mondo e necessitava di continue sollecitazioni esterne.

I miei compiti come docente di sostegno riguardano essenzialmente <u>la didattica</u> che tuttavia necessita di una costruzione dei prerequisiti per poter essere avviata. Non posso dire che davo delle direttive alla ricorrente perché si tratta di campi di interventi differenti ed anzi all'inizio non conoscendo io il bambino ho attinto da lei notizie sul bambino. Nei progetti che facevamo vi rientrava anche l'uscita sul territorio e la ricorrente vi partecipava. Il mio alunno non ha mai avuto bisogno di somministrazione di farmaci, né di altri presidi né di medicazioni.

Voglio puntualizzare che l'attività della ricorrente <u>non era soltanto di un aiuto al disabile</u> ma era quello di <u>contribuire all'apprendimento di comportamenti</u> adeguati allo svolgimento di tutte le attività che vanno dall' uso dei servizi igienici, alle attività ludiche e alla consumazione dei pasti, sottolineando il fatto che trattandosi di persone che hanno delle gravissime carenze anche nei gesti più elementari <u>era indispensabili istruirli</u>. Mai mi è stato sottoposto o letto il mansionario che adesso il Giudice mi sottopone e in cui sono elencati i compiti della ricorrente quale OSA.

Riassunte in questi termini le risultanze processuali, nel merito la domanda può essere accolta nella formulazione subordinata, secondo quanto appresso.

In materia di inquadramento dei lavoratori, il procedimento logico, che il giudice di merito deve seguire, si articola - secondo l'orientamento consolidato della Corte Suprema (vedine, per tutte, le <u>sentenze n. 20660/2005, 17561, 5942, 4791, 3446/2004, 15751, 12854/2003, 6560/2001, 2001, 2451, 15597/2000, 3195/99 fr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; da ultimo Cass. civ. sez. lav., 8.2.2021, n. 2972). - in tre fasi nettamente distinte e reciprocamente indipendenti tra loro:</u>

- a) individuazione dei criteri posti dalla legge (o da fonti secondarie) e/o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste;
- b) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore:
- c) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche.

Nella fattispecie in esame si assume lo svolgimento di mansioni superiori sin da quando il rapporto lavorativo si svolgeva con la Napoli Servizi mentre la domanda è formulata con riferimento alla data del 18.2.2017 o da quella diversa ritenuta.

E' pacifico tra le parti che i compiti della ricorrente nel passaggio a Napoli Servizi sono rimasti sostanzialmente invariati e che l'esperienza accumulata è di lungo corso, unita ad una preparazione professionale attestata da diploma magistrale; diploma di maestra speciale per l'insegnamento ai bambini sordomuti; attestato di qualifica professionale di assistente materiale per portatori di handicap e minori disabili; attestato di qualifica professionale di operatore socio assistenziale; attestato di partecipazione al corso di B.L.S.D., attestato di qualifica di operatore sociosanitario; attestato di partecipazione al percorso di formazione per operatrici dei servizi di contrasto alla violenza sulle donne; attestato di frequenza del corso "La Relazione Comunicativa con i bambini autistici" (docc. 6 e 7).

Ella ha sempre operato nel settore dell'assistenza specialistica ai bambini disabili presso le scuole.

Parimenti non è controverso che la Di Donato abbia reso la prestazione inserendosi in una *rete* a protezione e supporto dei bambini affetti da handicap grave all'interno dell'ambiente scolastico e anche extrascolastico.

La circostanza che ella abbia operato a supporto dell'insegnante di sostegno non significa che si sia limitata a svolgere meramente materiali ed operativi in quanto, per un verso, l'insegnante di sostegno si occupa esclusivamente della didattica, mentre la ricorrente oltre che a dedicarsi alla assistenza materiale, ha aiutato il bambino affetto da handicap o handicap grave ad imparare a stare a tavola, a lavarsi le mani, a stare in fila, ad occupare il banco riponendo il materiale necessario, lo ha sostenuto e accompagnato nell'utilizzo degli strumenti (pennelli , matite etc.) nei laboratori di pittura e teatro.

Non si è trattato di mero aiuto ma di aiuto all'apprendimento mediante insegnamento del "come" tutte queste attività, anche le più elementari, andavano svolte.

Nella specie è rivendicato il diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL Multiservizi :

il quale prevede : "Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono <u>mansioni</u> <u>di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva</u> nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano <u>e con possesso di capacità professionali e gestionali</u> nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.

Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi".

Di contro, il livello di inquadramento posseduto è quello del 3° livello: "Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad <u>operazioni di media complessità</u> (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste <u>normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite</u>, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali".

E' innegabile che il tratto differenziale della superiore Categoria (5° Livello) vada individuato:

nello svolgimento di "mansioni di concetto o prevalentemente tali (5° livello)" rispetto "operazioni di media complessità" (3° livello) ma ciò non è comunque sufficiente ad integrare il parametro del 5^ livello.

Tuttavia, per come è strutturata l'attività della ricorrente, comunque di supporto all'insegnante di sostegno ed inserita anche nei gruppi GLO per la redazione dei progetti del gruppo di sostegno o anche di collegamento tra famiglia e insegnante, non si ritiene che essa si sia svolta in condizioni di autonomia esecutiva.

Ciò che manca nel caso concreto è proprio l'autonomia che caratterizza tale categoria contrattuale, considerato, da un lato che la ricorrente ha svolto un'attività preparatoria rispetto a quella svolta dal docente di sostegno, dall'altro che è emerso che le ulteriori incombenze a lei attribuite consistevano nello svolgimento di mansioni esecutive. (accompagnamento al bagno, accompagnamento al supermercato etc).

Se ne può concludere che l'apporto intellettuale sicuramente esistente e caratterizzante l'attività in via prevalente non era unito al margine di autonomia esecutiva che è l'ulteriore tratto tipizzante degli impiegati di concetto del 5^ livello Appare, invece, più consona per la tipologia dei compiti svolti e per le modalità con cui sono stati disimpegnati, la declaratoria del 4° livello CCNL secondo cui:

"Appartengono a questo livello i lavoratori che, <u>in possesso di qualificate conoscenze</u> di tipo <u>specialistico</u>, esplicano attività tecnico - operative <u>di adeguata complessità</u>, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori".

Dal mero raffronto del dato testuale della soprariportate declaratorie emerge che l'elemento caratterizzante i superiori livelli rivendicati in via principale e gradata è il maggiore o minore grado di autonomia decisionale ed esecutiva nello svolgimento delle proprie mansioni.

In conclusione va riconosciuto alla ricorrente il diritto al superiore inquadramento nel 4^ livello del CCNL Multiservizi.

Quanto alla decorrenza, l'art. 2103 cc, 7^ comma, nella versione applicabile ratione temporis prevede: [VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

## Il CCNL Multiservizi all'articolo 17 -, 3<sup>^</sup> comma ha previsto :

Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo, a tutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle mansioni superiori

Nel caso concreto, le mansioni superiori sono state svolte per un periodo ben superiore al termine di cui all'<u>art. 2103 c.c.</u> sicchè l decorrenza è dal 18.1.2017 e l'assegnazione deve ritenersi definitiva dopo il periodo fissato dal contratto collettivo.

La convenuta va perciò condannata all'inquadramento della ricorrente nel livello 4<sup>^</sup> CCNL Multiservizi dal 18.1.2017 nonché al pagamento delle differenze retributive maturate da quantificarsi in separato giudizio oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza per tre quarti e sono liquidati come in dispositivo con attribuzione mentre il residuo quarto è compensato stante l'accoglimento parziale nella formulazione subordinata.

## P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:

- accoglie la domanda nella formulazione subordinata e dichiara il diritto di Maria Di Donato all'inquadramento nel livello 4<sup>^</sup> del CCNL Multiservizi con decorrenza dal 18 gennaio 2017; condanna la Napoli Servizi spa a corrisponderle tutte le differenze retributive spettanti quantificarsi in separato giudizio oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali liquidati in ragione di tre quarti in complessivi € 3200,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione , compesnado il residuo quarto.

Si comunichi

Così deciso in Napoli il 14.7-11.8.2023

Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli